

Comune di Pistoia



Ufficio Protocollo

Nr.0017139 Data 09/02/2018

Tit. 01-05-08 Arrivo



COMUNE di PISTOIA

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Contratto Integrativo Decentrato del personale non dirigente ANNO 2017 - Parere.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ricevuta in data 24.01.2018, per il rilascio del relativo parere, la seguente documentazione:

- ipotesi di accordo sottoscritta dalle parti in data 28 dicembre 2017, comprendente i prospetti relativi alla costituzione e all'utilizzo delle risorse per l'anno 2017;
- relazione illustrativa e tecnico-finanziaria in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017, sottoscritta dal Presidente della Delegazione trattante, Dott. Raffaele Pancari;
- copia della Determinazione Dirigenziale n. 1001 del 17 maggio 2017 relativa alla costituzione della parte stabile del fondo;
- copia della Deliberazione G.C. n. 307 del 28 dicembre 2017 con la quale sono state determinate le risorse variabili del fondo 2017, e relativo allegato A;

Considerato che l'articolo 40 bis, comma 1, del D.lgs. 30/03/2001, n.165, modificato dall'art.55 del D.L. n.150/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di revisione;

Considerato che l'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;

Richiamato l'art. 56, comma 3-sixies, del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 che, testualmente, recita: "*A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1*";

Vista la Circolare RGS del 19/07/2012, n. 25;

Considerato che la parte stabile del fondo 2017, individuata con Determinazione n. 1001 del 17 maggio 2017, ammonta ad Euro 2.417.354,54, con un lieve incremento rispetto all'anno 2016 il cui valore ammontava ad Euro 2.398.565,77;

Considerato che le risorse variabili da destinare al medesimo fondo, determinate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 307 del 28 dicembre 2017, ammontano ad Euro 80.649,81, con una riduzione rispetto all'analoga previsione per il 2016, che risultava pari ad Euro 122.138,42;

Considerato che risulta abrogato l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, legge di stabilità 2016, il quale prevedeva che "*nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*";

Considerato che l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di modifica del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Legge Delega) prevede che "*..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può*



superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Considerato, alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, che il fondo complessivo dell'anno 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, senza obbligo di ulteriore riduzione rispetto alle cessazioni di personale intervenute, e che pertanto il valore di riferimento è ora costituito dal valore complessivo del fondo anno 2016, quantificato in € 2.498.119,03 con la Determinazione Dirigenziale n. 498 del 20 marzo 2017, valore a cui si aggiunge la parte del fondo specificamente dedicata al personale trasferito dalla Provincia di Pistoia;

Considerato che il totale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2017 risulta pari ad Euro 2.498.004,35, con una leggera diminuzione rispetto al corrispondente Fondo risorse decentrate 2016 che ammontava ad Euro 2.498.119,03, al netto della riduzione ex art. 1, comma 236, L. 208/2015, di Euro 22.585,16;

Considerato che per l'anno 2017 la parte del fondo specificamente dedicata al personale trasferito dalla Provincia, pari ad Euro 40.949,93, risulta invariata rispetto all'anno 2016;

Verificato che l'ammontare dei costi di cui alle indennità del presente accordo sono formalmente compatibili con gli stanziamenti di bilancio,

Attesta

la compatibilità degli oneri derivanti dall'ipotesi contrattuale in esame con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con quanto previsto dal CCNL;


Raccomanda

all'Ente

- che la liquidazione degli importi delle risorse destinate alla retribuzione di risultato avvenga solo dopo che le somme siano state effettivamente impegnate e comunque a consuntivo rispetto allo svolgimento delle attività e dell'attestazione del raggiungimento degli obiettivi previsti, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001;
- di dare la massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa;

Invita

L'Ente e le parti firmatarie, nelle trattative relative al CCDI, anno 2018, ad uniformare la loro attività:



- ad una puntuale azione di analisi e di aderenza alle disposizioni inderogabili di legge, ponendo particolare attenzione alle misure e alle norme che regolano la corrispondenza dei trattamenti accessori in modo tale da incrementare l'efficacia della contrattazione decentrata;
- ad un più puntuale rispetto dei tempi per la costituzione e per la ripartizione del fondo al fine di evitare per il futuro la prassi della contrattazione cosiddetta tardiva, ovvero realizzata nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Pistoia, 07 febbraio 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

